



# *Città di Siderno*

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

---

## **REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE**

*(Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 98 del 27 Maggio 2019)*

## **ART.1**

E' oggetto del presente regolamento la disciplina dello svolgimento del mercato settimanale ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale su aree pubbliche approvato con deliberazione C.S. n.58 del 10 luglio 2013.

## **ART 2**

### **Svolgimento, sospensione e/o trasferimento del Mercato**

Il mercato settimanale, si svolge ogni Giovedì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 su un'area pubblica denominata Piazza della Cittadinanza Europea ed è destinato all'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio, nonché alla somministrazione di alimenti e bevande.

Qualora il Giovedì ricadesse in giornata festiva, di norma il mercato non verrà svolto. Tuttavia, il Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P., sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori nonché i rappresentanti della Commissione del mercato di cui al successivo art.15, con apposito provvedimento, potrà anticiparne lo svolgimento al primo giorno feriale, con il rispetto del medesimo orario.

Il mercato settimanale potrà essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico- sanitario, viabilità, sicurezza o altro motivo di pubblico interesse, previa ordinanza.

L'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni di categoria, ha la facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orario e durata dello svolgimento del mercato con specifico provvedimento del Responsabile del Settore competente in materia di commercio per consentire la realizzazione in area pubblica di eventi considerati prioritari. Tali provvedimenti, che coinvolgono tutti gli operatori, sono portati a conoscenza tramite le forme di pubblicità previste per gli atti amministrativi, nonché tramite comunicazione scritta alle associazioni di categoria e al referente/ai referenti degli operatori del mercato designato/i degli stessi per tale specifica attività.

## **ART 3**

### **Localizzazione, configurazione ed articolazione**

L'area del mercato è quella individuata in planimetria, allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.98 del 27/05/2019 di approvazione del presente regolamento.

La planimetria comprende le seguenti parti:

- parte informativa, consistente nella riproduzione planimetrica dell'area su cui si svolge il mercato suddivisa nei seguenti macro settori: alimentari, produttori agricoli e non

alimentari, nonché dalla rappresentazione dei percorsi pedonali interni, delle strade e vie di fuga da cui si accede e si defluisce dall'area mercato, oltre che dalla rappresentazione grafica del luogo ove sono sistemati i servizi igienici, i punti di approvvigionamento dell'acqua potabile e delle relative griglie di scarico.

- parte tecnica, consistente nella riproduzione in scala dei posti-banco all'interno dell'area mercato, contrassegnati ognuno con numero progressivo.
- parte descrittiva, costituita dalla legenda relativa alla categoria commerciale, misura e numero progressivo dei posteggi.

La planimetria, allegata al presente regolamento, è altresì presso lo sportello S.U.A.P..

Si precisa che la planimetria rispecchia lo stato dei luoghi e contempla un ampliamento del numero dei posteggi. Resta fermo, comunque, che la stessa è suscettibile di modifiche in relazione alla categoria commerciale, al numero e alla misura dei posti banco, da definire con eventuale successivo atto determinativo del Responsabile del Settore competente.

#### **ART 4**

##### **Circolazione pedonale e veicolare**

La circolazione e la sosta dei veicoli è vietata nell'area destinata al mercato a partire dalle ore 06.00 e fino alle ore 14.00 del giovedì, ad eccezione dei mezzi degli stessi operatori commerciali, di pulizia e di emergenza.

E' vietata la sosta:

- nei tratti liberi da installazioni di vendita;
- sulla corsia di collegamento tra la via C. Alvaro ed il viale Sasso Marconi e specificatamente lungo tutto il marciapiede ove sono ubicati i bagni pubblici.

I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area del mercato esclusivamente rientranti nello spazio di vendita assegnato e per come disposto nella concessione. In tutti gli altri casi i veicoli dovranno essere posteggiati fuori dall'area del mercato.

#### **ART 5**

##### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002, e dalle loro eventuali modificazioni.

2. In particolare si rammenta che:

- a) il Comune è tenuto ad assicurare, nelle aree di mercato o fiera, la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di

competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;

- b) ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a), b), c), d) ed e) dell'Ordinanza del Ministero della Sanità.

4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa di settore. Frutta e verdura di quarta gamma (macedonie, minestrone, ecc.) deve essere posta in vendita già confezionata ed essere mantenuta idoneamente refrigerata.

## ART 6

### Doveri dei titolari

Gli operatori commerciali devono:

1. Utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla categoria merceologica stabilita.
2. Avere installato, entro le ore 08.00 il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area di posteggio a ciascuno assegnato. Coloro che non si presentano entro tale orario, saranno considerati assenti ed il loro posteggio sarà messo a disposizione degli operatori che sono presenti alla spunta.
3. Installarsi sul mercato non prima delle ore 07.00 e sgombrare il posteggio non prima delle ore 12.30, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Garantire la propria permanenza, o dei propri collaboratori o dipendenti o associati in partecipazione, presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, i titolari saranno considerati assenti a tutti gli effetti.
5. Sgombrare, entro le ore 14.00, l'intera area del mercato per consentirne la pulizia.
6. Lasciare liberi gli spazi per come riportato in planimetria, nonché gli ingressi pubblici o privati e se necessario adoperarsi tempestivamente per consentire il passaggio di eventuali mezzi di pronto soccorso e di emergenza.

6. Esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento delle tasse dovute al Comune, nonché la concessione relativa al posteggio e, se cittadino extracomunitario, la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione; lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio. Per gli assegnatari dei posti giornalieri (di cui al successivo art.7) la riscossione della tassa occupazione suolo pubblico avverrà all'atto dell'istallazione del banco, direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
7. Scrivere in modo chiaro, leggibile e ben in vista i cartellini o il listino prezzi delle merci esposte in vendita, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 114/98.
8. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico, di misura non inferiore a cm 50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di controllo l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
9. Assumersi tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
10. Mantenere pulito il proprio banco con le relative attrezzature, nonché, mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata; dovrà altresì essere evitata la caduta o il versamento di residui liquidi o solidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione.
11. Tenere sgombro da rifiuti lo spazio attorno all'attività di vendita.
12. Raccogliere, al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti assimilabili a quelli urbani e smaltirli a proprio carico.

#### **Art. 7**

##### **Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari [spunta]**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche e dotati di idonea attrezzatura/struttura sul posto secondo graduatorie distinte per categoria (alimentari, non alimentari e produttori agricoli).
2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta e l'autorizzazione commerciale in originale all'organo di controllo che ne curerà la trasmissione al Settore competente in materia di commercio; la stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli

operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte), o per i produttori agricoli della presentazione della dichiarazione di inizio attività ex art. 4 D. Lgs. 18.05.2001, n.228.

3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti nell'art. 12 lettere a), b) e c) del regolamento comunale su aree pubbliche approvato con deliberazione C.S. n.58 del 10 luglio 2013:
4. La graduatoria viene aggiornata annualmente.
5. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
6. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso, anche se con altro titolo.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta purché sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
9. L'operatore precario che, dopo l'assegnazione, non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.
10. Gli operatori precari non possono accedere alla piazza prima della conclusione dell'attività di spunta.
11. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.

## **ART 8**

### **Divieti per gli operatori commerciali**

A tutti gli operatori commerciali del mercato è fatto divieto di :

1. occupare più spazio di quello concesso;
2. unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui;
3. posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari;

4. esporre prodotti alimentari in difformità delle disposizioni di cui all'art.5 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002;
5. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e le qualità delle merci poste in vendita; effettuare commercio di qualsiasi oggetto, per estrazione a sorte; arrecare molestie in qualsiasi modo attraverso il richiamo degli acquirenti con suoni e schiamazzi; usare parole disdicevoli o compiere atti sconvenienti, danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare il suolo e gli impianti del Mercato, tenere cani o qualsiasi altro animale nelle immediate vicinanze del banco di vendita;
6. usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica;
7. accendere fuochi a fiamma libera, nonché il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere;
8. vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1°, del R.D. n. 635/1940, nonché vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti;

E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.

## ART 9

### Registrazione presenze ed assenze dei titolari

1. La rilevazione delle presenze e delle assenze dei titolari di posteggio, così come quella degli operatori in spunta, è affidata ai preposti organi di controllo. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, le assenze, anche se non consecutive e non giustificate da comprovate necessità, e comunque fuori dai casi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia, raggiungono il numero di 17 (diciassette), l'operatore commerciale incorre nella revoca della concessione del posteggio.
2. Qualora, a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti che integrano la causa di forza maggiore gli abbandoni superino il 50% dei posteggi, quel giorno coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti. Le calamità naturali sono verificate e segnalate come segue:
  - se il maltempo si manifesta all'inizio dell'orario di vendita, gli incaricati del Comune procedono alla spunta, cioè alla verifica della presenza dei titolari, anche se i banchi sono presenti e non operativi (automezzo chiuso);
  - nel caso in cui, sempre a causa delle avversità sopra accennate, queste dovessero verificarsi successivamente all'apertura del mercato, gli operatori presenti che lasciano

il mercato prima dell'orario finale sono considerati assenti giustificati sempre che gli abbandoni superino il 50% dei posteggi quel giorno occupati e pervenga tramite fax, o PEC, o posta elettronica, da un rappresentante degli operatori, la dichiarazione attestante le avverse condizioni meteorologiche.

3. Nei casi in cui il mercato venga anticipato o posticipato l'assenza dell'operatore non è conteggiata.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso lo sportello S.U.A.P., nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **ART10**

##### **Graduatorie del mercato**

Per l'assegnazione del relativo posteggio distinta per categoria (alimentare, non alimentare e produttori agricoli) è stilata una graduatoria per come stabilita nel comma 1 lettere a), b) e c) dell'art. 12 del regolamento comunale su aree pubbliche approvato con deliberazione C.S. n.58 del 10 luglio 2013.

#### **ART11**

##### **Trasferimento del mercato**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento; per anzianità di presenza si intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e degli eventuali precedenti soggetti titolari dell'autorizzazione/concessione dalla data di istituzione del mercato;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al R.E.A. più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile e per i produttori agricoli della presentazione della dichiarazione di inizio attività ex art. 4 D. Lgs. 18.05.2001, n.228;
4. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Settore competente in materia di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o di parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio, sentiti gli interessati.

#### **ART12**

##### **Soppressione del mercato o di singoli posteggi**

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione del mercato o di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni: caduta sistematica della domanda, rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato, mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno 12 (dodici) mesi, la mancata assegnazione del posteggio dopo due esperimenti di gara per l'assegnazione stessa e la razionalizzazione degli spazi di mercato che renda necessaria la soppressione dei posteggi liberi.

#### **ART 13**

##### **Ampliamento dei posteggi**

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.
2. La modifica dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore. La richiesta è valutata dal Responsabile del Settore competente in materia di commercio, sentito il Comandante di Polizia Locale ed eventuali altri uffici e/o servizi interessati.
3. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio e alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile alle seguenti condizioni:
  - a) i posteggi devono essere contigui;
  - b) i posteggi devono essere in concessione alla medesima ditta;
  - c) la categoria merceologica della merce deve essere la medesima;
  - d) l'area complessivamente occupata dai posteggi modificati deve essere la stessa occupata precedentemente, senza alcuna modifica;
  - e) i posteggi devono comunque rispettare la misura minima stabilita.

#### **ART 14**

##### **Migliorie**

1. Prima di attivare la procedura di cui al precedente art. 13 per l'eventuale soppressione di posteggi liberi compresi nel mercato, il Responsabile del Settore competente in materia di commercio provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato.
2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine dei medesimicriteri di priorità stabiliti nel comma 3 del precedente art.11.

3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

#### **ART 15** **Commissione di Mercato**

Gli operatori commerciali titolari di posteggio sul mercato possono eleggere fra di loro una commissione composta da 3 delegati; uno per il settore alimentare, uno per il non alimentare, uno per i produttori agricoli. La Commissione ha il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della P. A. Qualora la Commissione non venisse costituita, in caso di necessità di consultazione da parte del Comune, si ricorrerà agli operatori commerciali con maggiore anzianità di posteggio per ciascun settore merceologico.

# PLANIMETRIA PIAZZA DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Planimetria Scala 1:1000

OSPEDALE



CASERMA C.C.

SCUOLE

## Legenda

Numero	Tipologia	Mq singoli	Mq totali	Settore merceologico	Disegno
5	12 x 5	60	300	Non alimentari	
41	10 x 5	50	2050	Non alimentari	
58	8 x 4	32	1856	Non alimentari	
8	10 x 5	50	400	Alimentari	
14	6 x 4	24	336	Alimentari	
6	8 x 3	24	144	Produttori Agricoli	
10	6 x 4	24	240	Produttori Agricoli	
Sosta autoveicoli per portatori di handicap					